

**ALBA LEASING**  
**Autovetture e veicoli commerciali**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**POLIZZA nr 2010/10/77432**

**GLOSSARIO**

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

**ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

**CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Locatario.

**CONTRAENTE**

Alba Leasing S.P.A. - Via Sile 18 – MILANO

**FRANCHIGIA**

Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico del Locatario.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**LIQUIDAZIONE**

Procedimento atto a verificare il diritto all'indennizzo e a determinare l'importo pagabile.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**RELITTO**

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**RESIDENZA**

Luogo in cui il Locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico del Locatario per ogni sinistro.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

**VEICOLO**

Per veicolo si intende il veicolo a motore assicurato.

Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori costituenti il normale equipaggiamento (incorporati o fissi). Tutti gli altri accessori opzionali previsti dalla casa costruttrice, compresi gli apparecchi fonovisivi, sono considerati parte integrante del veicolo a condizione che il loro valore sia compreso in quello assicurato.

---

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

---

Sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente.

I Prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti:

**PRODOTTO A:**

FURTO, INCENDIO, ASSISTENZA, SPECIALE DIFESA;

**PRODOTTO B:**

FURTO, INCENDIO, ASSISTENZA, CALAMITÀ NATURALI, ATTI VANDALICI, GARANZIE ACCESSORIE, SPECIALE DIFESA;

**PRODOTTO C:**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

FURTO, INCENDIO, ASSISTENZA, CALAMITÀ NATURALI, ATTI VANDALICI, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI, TUTELA GIUDIZIARIA, SPECIALE DIFESA;

**PRODOTTO D:**

FURTO, INCENDIO, ASSISTENZA, CALAMITÀ NATURALI, ATTI VANDALICI, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI, TUTELA GIUDIZIARIA, KASKO, SPECIALE DIFESA;

**SUDDIVISIONE TERRITORIALE**

Per rilevare la zona territoriale alla quale il veicolo è assoggettato, si dovrà fare riferimento alla provincia di residenza o sede legale del locatario ed al valore assicurato del veicolo.

**La suddivisione territoriale è la seguente:**

**ZONA 1**

BA-BR-BT-CE-FG-NA-RC-SA-TA

**ZONA 2**

CS-CT-CZ-KR-LE-VV

**ZONA 3**

AG-AV-BN-LT-NU-OG-PA-SR-TP-VS

**ZONA 4**

CA-CI-CL-EN-IM-ME-MT-OR-OT-PZ-RM-SP-SS-SV-VT

**ZONA 5**

AN-AO-AP-AQ-AR-CB-CH-FM-FR-GR-IS-IL-IU-MC-MN-MS-PE-PG-PI-PO-PT-PU-PV-RG-RI-RSM-SI-TE-TR

**ZONA 6**

AL-AT-BG-BL-BO-BS-BZ-CN-CO-CR-FC-FE-FI-GE-GO-LC-LO-MB-MI-MO-NO-PC-PD-PN-PR-PU-RA-RE-RN-RO-SO-TN-TO-TV-TS-UD-VA-VB-VC-VE-VI-VR

**Pagamento degli oneri**

Gli oneri gestionali assicurativi sono calcolati applicando alla somma assicurata il tasso annuo e vengono corrisposti a Alba Leasing mensilmente.

**Durata e proroga del contratto**

La presente copertura decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del verbale di constatazione e presa in consegna del bene.

In mancanza di disdetta l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata tacitamente per almeno un anno e così successivamente, fino al momento del riscatto del bene da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.

**Vincolo Alba Leasing**

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di Alba Leasing – con sede in Milano Via Sile 18, proprietaria dei beni che l'Assicurato ha preso in locazione e, pertanto, la Società Assicuratrice si impegna:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto di Alba Leasing;
- a pagare esclusivamente a Alba Leasing, anche in pendenza di procedure concorsuali, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri.

**Estensione Territoriale**

1. L'Assicurazione, salvo i casi disciplinati ai successivi commi 2 e 3 è valida per i sinistri verificatisi sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea, nonché sul territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, principato di Monaco e Svizzera ed inoltre sul territorio di tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde.

2. L'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi di Indennità Autoscuola, vale esclusivamente per i sinistri che siano insorti in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3. Le prestazioni della Sezione "Assistenza", con la sola eccezione della prestazione relativa al rimpatrio del veicolo assicurato che non opera per gli autocarri, operano sul territorio dell'Unione Europea.

---

**SEZIONE I - DANNI**

---

**1 COSA ASSICURA**

---

**1.1 DANNI MATERIALI E DIRETTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da eventi di cui alle garanzie riportate in uno dei Prodotti sottoelencati che sia stato indicato nel *Modulo di Adesione*:

**PRODOTTO A**

**A) FURTO**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

**B) INCENDIO**

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

**C) SPECIALE DIFESA:**

**Collisione con veicoli non assicurati o rubati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti ( in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice della Strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

**Collisione con veicoli non identificati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente);

- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

**PRODOTTO B**

**A) FURTO**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

**B) INCENDIO**

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

**C) ATTI VANDALICI**

Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

**D) CALAMITA' NATURALI**

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve.

**E) GARANZIE ACCESSORIE**

**Custodia e parcheggio**

La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 le spese documentate sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Locatario e/o all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l'Autorità mette a disposizione dell'Assicurato il veicolo per il ritiro.

La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

**Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno**

La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa - fino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

**Danni causati dal trasporto occasionale di feriti**

La Società rimborsa - sino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

**Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.**

**F) SPECIALE DIFESA:**

**Collisione con veicoli non assicurati o rubati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice della Strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

**Collisione con veicoli non identificati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente);

- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

**PRODOTTO C**

**A) FURTO**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

**B) INCENDIO**

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

**C) ATTI VANDALICI**

Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

**D) CALAMITÀ NATURALI**

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve.

#### **E) CRISTALLI**

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.

#### **F) GARANZIE ACCESSORIE**

##### **Custodia e parcheggio**

La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 le spese documentate sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Locatario e/o all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l'Autorità mette a disposizione dell'Assicurato il veicolo per il ritiro.

La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

##### **Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno**

La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa - fino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

##### **Danni causati dal trasporto occasionale di feriti**

La Società rimborsa - sino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

#### **G) TUTELA GIUDIZIARIA**

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.

#### **H) SPECIALE DIFESA**

##### **Collisione con veicoli non assicurati o rubati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice della Strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

##### **Collisione con veicoli non identificati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente);

- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

#### **PRODOTTO D**

##### **A) FURTO**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovatisi sul veicolo.

La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave.

##### **B) INCENDIO**

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

##### **C) ATTI VANDALICI**

Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.

##### **D) CALAMITA' NATURALI**

Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve.

##### **E) CRISTALLI**

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione degli stessi sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il veicolo.

#### **F) GARANZIE ACCESSORIE**

##### **Custodia e parcheggio**

La Società, in caso di ritrovamento a seguito di furto o rapina del veicolo, rimborsa fino alla concorrenza di Euro 500,00 le spese documentate sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall'Autorità.

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione al Locatario e/o all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, ovvero sino al giorno in cui l'Autorità mette a disposizione dell'Assicurato il veicolo per il ritiro.

La data di comunicazione del ritrovamento e le spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

##### **Produzione dei documenti necessari per la liquidazione del danno**

La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa - fino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute dal Locatario e/o dall'Assicurato relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

##### **Danni causati dal trasporto occasionale di feriti**

La Società rimborsa - sino alla concorrenza di Euro 500,00 - le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione.

#### **G) TUTELA GIUDIZIARIA**

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.

**H) KASKO**

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

**I) SPECIALE DIFESA:**

**Collisione con veicoli non assicurati o rubati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro il limite massimo di € 5.000, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato che risulti, al momento del sinistro, non coperto dall'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria. E' compresa la mancata copertura conseguente a furto del veicolo danneggiante denunciato alle Autorità competenti (in questo caso la copertura di responsabilità civile non è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice della Strada).

La garanzia opera a condizione che sia stato redatto verbale del sinistro da parte delle autorità intervenute o che sia stata presentata denuncia del sinistro stesso alle Autorità.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Dall'importo come sopra determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

**Collisione con veicoli non identificati:**

Reale Mutua tiene indenne l'Assicurato, entro i limiti sotto riportati, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non identificato. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia stato risarcito, ai sensi dell'art. 283, lettera a) del Codice della Strada, dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

L'indennizzo, che non può in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo entro i seguenti limiti:

- 500 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni gravi a persona (lesioni fino al 9% di invalidità permanente);

- 3.000 € in caso di sinistro da cui siano derivati anche danni non gravi a persona (lesioni fino 9% di invalidità permanente). Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia di 150 €; la franchigia non viene applicata in caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua.

---

## **2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

---

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

### **2.1 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita in base ai seguenti criteri:

**A) DANNO TOTALE**

- nel caso in cui il valore del veicolo sia assicurato IVA INCLUSA: l'ammontare del danno verrà determinato in base al prezzo rilevabile dalla fattura di acquisto al netto di IVA maggiorato della parte di IVA già corrisposta dal locatario alla finanziaria, il tutto moltiplicato per il rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il valore a nuovo al momento dell'immatricolazione (valori desunti dalle quotazioni di Quattroruote); se il sinistro si verifica entro 360 giorni dalla data di decorrenza della polizza non verrà applicato alcun fattore moltiplicatore determinante la svalutazione del veicolo.

- nel caso in cui il valore del veicolo sia assicurato IVA ESCLUSA: l'ammontare del danno verrà determinato in base al prezzo rilevabile dalla fattura di acquisto al netto di IVA moltiplicata per il rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il valore a nuovo al momento dell'immatricolazione (valori desunti dalle quotazioni di Quattroruote); se il sinistro si verifica entro 360 giorni dalla data di decorrenza della polizza non verrà applicato alcun fattore moltiplicatore determinante la svalutazione del veicolo.

**B) DANNO PARZIALE**

Premesso che il costo delle riparazioni non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore residuo del veicolo stesso, il danno parziale è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite un deprezzamento dovuto all'età ed allo stato d'uso pari al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il valore a nuovo al momento dell'immatricolazione (valori desunti dalle quotazioni di Quattroruote), la valutazione del danno parziale viene effettuata in base ai seguenti criteri:

- 1) qualora il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare del danno viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento dell'autovettura o delle parti sostituite;
- 2) qualora il sinistro si verifichi entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria ed ai vetri o cristalli, viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.

### **2.2 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La Società, ricevuto l'avviso di sinistro con le modalità indicate alla Sez. IV punto 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, provvederà all'apertura della posizione di danno, inviando una comunicazione scritta indirizzata all'Utilizzatore riportante:

- i riferimenti del numero di sinistro da citare in caso di contatti e/o comunicazioni relative alla pratica;
- i recapiti telefonici dell'Ufficio Sinistri dedicati a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della pratica;
- l'indicazione dell'ulteriore documentazione da produrre e le modalità di invio per una celere definizione;
- l'indicazione del nominativo e dei recapiti del perito eventualmente incaricato per la stima dei danni.

**A) DANNO TOTALE**

L'indennizzo dovuto dalla Società verrà messo a disposizione del beneficiario/dei beneficiari, mediante l'emissione di idoneo Atto di Transazione e Liquidazione, trascorsi 30 giorni dalla data di pervenimento della documentazione contemplata alla Sez. IV punto 1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, ovvero di quella eventualmente richiesta in seguito dalla Società.

Beneficiario della liquidazione sarà la Spett.le Alba Leasing per la quota di indennizzo relativa all'imponibile del veicolo e l'Utilizzatore, se soggetto non in grado di recuperare l'IVA, per la quota di indennizzo relativa a detta imposta già corrisposta, alla data di accadimento del sinistro, alla Finanziaria.

**B) DANNO PARZIALE**

L'indennizzo dovuto dalla Società verrà messo a disposizione dell'Utilizzatore, mediante l'emissione di idoneo Atto di Transazione e Liquidazione, trascorsi 30 giorni dalla data in cui il veicolo verrà messo a disposizione della Società per l'accertamento tecnico del danno e/o dalla data in cui verrà prodotta alla Società l'intera documentazione giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura, foto, eccetera). Nel caso in cui l'ammontare del danno sia

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

concordato tra un incaricato della Società ed il riparatore la liquidazione potrà avvenire - previa sottoscrizione di apposita delega da parte del locatario - direttamente a favore del riparatore stesso.

La liquidazione del danno, determinata in base a quanto stabilito alla Sez. I punto 2.1 DETERMINAZIONE DEL DANNO, verrà effettuata applicando lo scoperto ed il relativo minimo previsto.

Il pagamento dell'indennizzo avverrà, salvo diversa richiesta del beneficiario, mediante la disposizione di bonifico bancario.

### **2.3 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO**

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e qualora non fosse ancora intervenuto il perito incaricato dalla Società, l'Assicurato potrà provvedere alla riparazione conservando la relativa documentazione.

### **2.4 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO**

In caso di recupero del veicolo sottratto, l'Utilizzatore od il Contraente devono dare immediato avviso appena ne abbiano avuto notizia, nonché provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Utilizzatore od il Contraente sono tenuti a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolo mettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo la Società riconoscerà all'Assicurato la possibilità che il veicolo rimanga di sua proprietà limitandosi al rimborso degli eventuali danni parziali.

### **2.5 RELITTI**

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'A.C.I., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

---

## **3 COSA NON ASSICURA**

---

### **3.1 DANNI ESCLUSI**

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e /o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli ed alla fanaleria del veicolo;
6. dolo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, del conducente o dei trasportati;
7. colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, tranne che per la garanzia urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione (Garanzia Kasko), se prevista;
8. eventi riconducibili alla normale circolazione del veicolo, a meno che tali danni rientrino tra quelli previsti dalla Garanzia Kasko.

**Relativamente alla sola garanzia Kasko, la Società, oltre quanto sopra elencato, non indennizza i danni:**

1. provocati dal *conducente* in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
2. provocati dal *conducente* non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;
3. cagionati da cose od animali trasportati sul *veicolo*;
4. cagionati da operazioni di carico e scarico;
5. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione «fuori strada»;

L'assicurazione inoltre non è operante:

1. per appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);
2. in caso di danni subiti da cerchioni/pneumatici/camere d'aria o dai rivestimenti interni del veicolo quando nel sinistro non sono coinvolte contemporaneamente e direttamente altre parti del veicolo stesso;
3. per i danni indiretti e qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità del bene assicurato.

### **3.2 SCOPERTI E FRANCHIGIE**

- Scoperto 10% col minimo di Euro 500,00 per le zone 1 e 2.
- Scoperto 10% col minimo di Euro 300,00 per le zone 3, 4, 5 e 6.
- Franchigia Euro 100,00 per la garanzia "Cristalli"; tale franchigia non sarà applicata qualora l'Assicurato si avvalga, per la riparazione o sostituzione, di un Centro di Assistenza "CARGLASS".

La garanzia "Incendio" e le "Garanzie Accessorie" non sono soggette a scoperti o franchigia.

Per la garanzia Atti Vandalici, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza sono ridotti alla metà.

Per la garanzia Calamità Naturali, fermo quanto già previsto dalla medesima per gli eventi grandigeni, in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, lo scoperto e il relativo minimo o la franchigia indicati in polizza sono ridotti alla metà.

Per le garanzie Guasti Integrale (limitatamente al caso di collisione con veicolo identificato avvenuta durante la circolazione) in caso di riparazione del veicolo a seguito di sinistro effettuata presso una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, non vengono applicati il minimo di scoperto e la franchigia indicati in polizza.

## SEZIONE II - ASSISTENZA

Le garanzie previste dalla presente Sezione sono sempre operanti in abbinamento ad uno qualsiasi dei Prodotti A-B-C-D della Sezione I Danni.

Reale Mutua Assicurazioni, a norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 175, eroga le prestazioni di assistenza relative ai rischi della circolazione stradale avvalendosi della Centrale Operativa BLUE ASSISTANCE SPA.

Le prestazioni di assistenza, oltre a quanto previsto dalle "Condizioni Generali", sono regolamentate dalle condizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di BLUE ASSISTANCE SPA (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo telefono:

**DALL'ITALIA: numero verde 800/608902**

**DALL'ESTERO: + 39 011/7425420**

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua Assicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/Interventi, riparazioni sul posto e traino".

### INFORMAZIONI PER VIAGGIARE

La Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:

- rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;

- situazione traffico e meteo in Italia;

e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti:

- patente, libretto di circolazione, imposte.

## 1 CONDIZIONI GENERALI ASSISTENZA

### 1.1 OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia di Assistenza stradale opera nel caso in cui il veicolo assicurato non possa essere utilizzato per uno degli eventi indicati alla Sez. II punto 2.1 al punto – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE oppure, benché in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

### 1.2 ESCLUSIONI

Per le garanzie di Assistenza previste dalle seguenti Condizioni, valgono le esclusioni riportate alla Sez. I punto 3.1 DANNI ESCLUSI - in quanto applicabili.

L'Assistenza non viene inoltre prestata:

- in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quanto non specificamente "un'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 Codice della Strada);

- qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

### 1.3 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua Assicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o negligenza di questi.

Reale Mutua Assicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

### 1.4 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre fornire ogni informazione attinente al sinistro. Reale Mutua Assicurazioni ha facoltà di richiedere ogni e qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

### 1.5 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

### 1.6 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua Assicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

## 2 COSA ASSICURA

### 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Centrale Operativa, in caso d'impossibilità d'utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

a) incidente stradale;

b) guasto;

c) incendio, fulmine, esplosione e scoppio;

d) furto e rapina;

e) forature e danni agli pneumatici;

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

fornisce le prestazioni di assistenza stradale (anche se gli eventi sopra elencati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva), con le modalità e i termini indicati ai punti che seguono.

## **2.2 SOCCORSO STRADALE, INTERVENTI, RIPARAZIONI SUL POSTO E TRAINO**

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo fino alla più vicina officina. È facoltà dell'Assicurato richiedere che il veicolo stesso venga trasportato presso un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell'immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero").

Qualora l'Assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, ovvero a seguito intervento delle Autorità o in caso di incidente con trasferimento presso struttura sanitaria del conducente del veicolo assicurato, contattare la Centrale Operativa ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, Reale Mutua Assicurazioni rimborsa le spese da questi sostenute, con il limite di € 260.

Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

## **2.3 SOCCORSO STRADALE PER FORATURA O DANNI AGLI PNEUMATICI**

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni agli pneumatici, ferma l'esclusione relativa ai percorsi fuoristrada, la Centrale Operativa provvede ad inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumatico oppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina.

Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino (Vedi anche la successiva prestazione "Recupero Difficoltoso").

Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo degli pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ogni altra spesa di riparazione o sostituzione.

## **2.4 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA**

Qualora, a seguito d'incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolo stesso necessitino d'un trasferimento alla più vicina Struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendone il costo a carico di Reale Mutua Assicurazioni sino ad una percorrenza massima di 200 km per l'andata ed il ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da Struttura sanitaria a Struttura sanitaria.

## **2.5 RECUPERO DIFFICOLTOSO**

Qualora il veicolo assicurato sia uscito dalla sede stradale e risulti necessario l'intervento di un mezzo speciale per metterlo in condizioni di essere trainato, la Centrale Operativa provvede ad inviare tale mezzo speciale atto al recupero tenendone il costo a carico di Reale Mutua Assicurazioni con il limite di Euro 260.

Il recupero è riferito esclusivamente al veicolo assicurato, con esclusione d'eventuali spese supplementari per il recupero delle merci trasportate. Su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa può attivarsi per organizzare il recupero delle merci trasportate, restando il relativo costo a carico dell'Assicurato stesso.

## **2.6 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE**

**(Prestazione fornita solo se il veicolo assicurato è un'autovettura)**

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l'orario di apertura dei centri convenzionati, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo con il massimo di cinque.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. In tal caso la vettura sostitutiva sarà fornita per un massimo di sette giorni.

A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

## **2.7 DEMOLIZIONE E CANCELLAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO**

**(Prestazione fornita solo in Italia)**

Qualora il veicolo assicurato, per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, risulti non più riparabile (per ragioni tecniche oppure perché il costo delle riparazioni supera il valore commerciale del veicolo stesso) e debba essere demolito, la Centrale Operativa, ottenute le necessarie deleghe dal proprietario del veicolo, provvede alla sua demolizione ed alle pratiche di cancellazione e dal P.R.A., tenendo a carico di Reale Mutua Assicurazioni le spese con il limite di Euro 260.

## **2.8 PRESTAZIONI OPERANTI AD OLTRE 50 km DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

### **A) RIENTRO, PROSEGUIMENTO O PERNOTTAMENTO DEGLI OCCUPANTI DEL VEICOLO ASSICURATO**

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimo risulti non riparabile mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione degli occupanti del veicolo assicurato, in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua Assicurazioni con il limite complessivo di Euro 260:

- Rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia.
- Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.
- Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo stesso venga riparato.



Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

#### **B) RICONSEGNA DEL VEICOLO ASSICURATO**

Qualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto ore di manodopera (certificate da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.

Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

I costi di riconsegna sono a carico di Reale Mutua Assicurazioni e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi per eventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico di Reale Mutua Assicurazioni, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.

#### **C) ANTICIPO DI DENARO**

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato e qualora l'Assicurato stesso lo faccia riparare sul posto e non sia in grado di provvedere direttamente ed immediatamente al pagamento della riparazione, la Centrale Operativa provvede al pagamento, con il limite di Euro 520, a titolo di prestito senza interessi, che l'Assicurato è tenuto a rimborsare entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

#### **D) SPEDIZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO**

In caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido presso l'officina ove è ricoverato il veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci.

Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.

All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del veicolo assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del veicolo assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Centrale Operativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Reale Mutua Assicurazioni.

#### **E) RIENTRO SANITARIO**

Qualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d'incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dal loro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea a garantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici di guardia, d'intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a organizzare il loro trasferimento nei tempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato;
  - aereo di linea (eventualmente barellato);
  - treno/vagone letto (prima classe);
  - autoambulanza;
  - altri mezzi adatti alla circostanza.
- farli assistere durante il trasferimento, se dai propri medici di guardia giudicato necessario, da personale medico e/o infermieristico.

Tutti i costi d'organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che li accompagna, sono a carico di Reale Mutua Assicurazioni.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive ed ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere curati sul posto.

#### **F) RIENTRO FUNERARIO**

Qualora uno o più occupanti del veicolo assicurato decedano per incidente stradale, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo fino al luogo d'inumazione, dopo aver adempiuto a tutte le formalità.

Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia.

Il costo connesso al disbrigo delle formalità, quello per un feretro sufficiente per il trasporto del corpo ed il trasporto stesso, sono a carico di Reale Mutua Assicurazioni con il limite complessivo di Euro 5.200. Nel caso che siano coinvolti più Assicurati contemporaneamente la garanzia s'intende prestata con il limite complessivo di Euro 20.700; in presenza d'un costo maggiore la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto del corpo una volta ricevute garanzie bancarie o d'altro tipo da essa giudicate adeguate.

Restano a carico dei familiari le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

Qualora si renda necessario il riconoscimento del corpo, la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizione un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe), in aereo (classe economica) od in altro mezzo di trasporto.

#### **G) INVIO DI UN AUTISTA**

Qualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d'incidente stradale avvenuto ad oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista, tenendone il costo a carico di Reale Mutua Assicurazioni, per ricondurre presso la residenza dell'Assicurato il veicolo e gli eventuali passeggeri a bordo. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

#### H) INTERPRETE A DISPOSIZIONE

**(Prestazione non fornita in Italia)**

Qualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato od arrestato all'estero per fatto inerente alla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambio d'informazioni tra l'Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico di Reale Mutua Assicurazioni con il limite di Euro 520.

#### I) ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE

**(Prestazione non fornita in Italia)**

Qualora un incidente stradale avvenuto all'estero determini l'arresto od il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare all'Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di Euro 5.200.

L'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzione dell'anticipo.

Al suo rientro in Italia l'Assicurato è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa la cauzione anticipata e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

#### J) RIMPATRIO DEL VEICOLO ASSICURATO

**(Prestazione non fornita in Italia)**

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e l'approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più di cinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazione certificati da un'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati. I costi di rimpatrio sono a carico di Reale Mutua Assicurazioni e non potranno comunque superare il valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

### SEZIONE III - TUTELA GIUDIZIARIA

Le garanzie previste dalla presente Sezione sono operanti in abbinamento ai Prodotti C o D della Sezione I Danni.

#### 1 PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla Società affidata ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ARAGTEL - Consulenza Telefonica

**Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al Numero Verde 800.508.008**

"ARAGTEL" è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

#### 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto pari a Euro 11.000,00 per singolo sinistro**, assicura la Protezione Legale compresi i relativi oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo punto 9 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo punto 9 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi della Sez. III punto 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE - comma 3.

#### 3 ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al Conducente autorizzato per i sinistri connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante solo se la guida di tale veicolo è consentita dalla categoria di patente posseduta.

#### 4 PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
3. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida **in seguito ad incidente stradale**. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purchè l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

La prestazione opera a parziale deroga del successivo punto 6 ESCLUSIONI - lettera a), limitatamente alla materia amministrativa;

4. **Indennità Autoscuola:** qualora dalla Patente del soggetto alla guida del veicolo Assicurato vengano decurtati almeno 6 punti, quale conseguenza di una o più violazioni del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad ARAG ai sensi del successivo punto 10, la Società garantirà entro il limite massimo di Euro 350,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

#### 5 SPESE A CARICO DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese la registrazione degli atti giudiziari;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale e/o amministrativo che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

#### 6 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto al precedente punto 4 PRESTAZIONI GARANTITE, comma 3;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dal precedente punto 4 PRESTAZIONI GARANTITE delle presenti condizioni di polizza;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge;
- per le controversie con la Società;
- per le operazioni di esecuzione forzata oltre il secondo esito negativo.

#### 7 INSORGENZA DEL SINISTRO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende **il momento in cui l'Assicurato o la controparte abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3. La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo punto 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### 8 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

#### 9 GESTIONE DEL SINISTRO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del precedente punto 8.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

6. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurati**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

**ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.**

---

#### **10 GESTIONE DEL SINISTRO RELATIVAMENTE AD IPOTESI DI RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA O INABILITAZIONE ALLA GUIDA**

---

1. Fermo quanto previsto all'articolo precedente, l'Assicurato deve dare notizia dei fatti relativi all'oggetto del presente articolo a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di **7 giorni** dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l'inabilitazione.

In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Società.

2. Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

3. L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

---

#### **11 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA**

---

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

---

#### **12 RECUPERO DI SOMME**

---

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

---

### **SEZIONE IV - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**

---

---

#### **1 OBBLIGHI IN CASO D SINISTRO**

---

**In caso di sinistro l'Assicurato/Conduuttore deve:**

a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

b. dare avviso, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, a:

**Società Reale Mutua di Assicurazioni**  
**Agenzia di Piacenza**  
**Via Torricella 1 29121 Piacenza**  
**Tel 0523 – 321740**  
**Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00**  
**Fax 0523 – 334256**  
**e.mail: sinistri.alba.rm@albaleasing.eu**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.**

**Nel presente stampato non vengono riportati gli articoli delle Condizioni Generali e Particolari che riguardano esclusivamente rapporti contrattuali tra la Società di Leasing e l'Impresa Assicuratrice.**

## **Informativa per Contraenti e Assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016**

**1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative** - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua Assicurazioni al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.

**2. Modalità di trattamento dei dati personali** - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche.

**3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi** - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it). I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (sitate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.

**4. Trasferimento dei dati all'estero** - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.

**5. Diritti dell'interessato** - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it)

**6. Titolare del trattamento** - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Via Corte d'Appello, 11 - Torino.